



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL D.LGS. N. 231/2001**

PARTE SPECIALE F – ALTRI REATI

Roma, Giugno 2019

PARTE SPECIALE F

ALTRI REATI

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO	4
1.1.	Premessa	4
1.2.	I reati di cui all'art. 25- <i>quater</i> del Decreto Legislativo n. 231/2001	4
1.3.	I reati di cui all'art. 25- <i>quinqies</i> del Decreto Legislativo n. 231/2001	4
1.4.	I reati di cui all'art. 25- <i>sexies</i> del Decreto Legislativo n. 231/2001	4
1.5.	I reati di cui all'art. 25- <i>octies</i> del Decreto Legislativo n. 231/2001	4
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F	5
3.	PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN OGGETTO	6
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	7
4.1.	Principi generali di comportamento applicabili ai delitti con finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico (art. 25 - <i>quater</i> del Decreto)	7
4.2.	Principi generali di comportamento applicabili ai delitti contro la personalità individuale (art. 25 - <i>quinqies</i> del Decreto)	8
4.3.	Principi generali di comportamento applicabili ai reati di abuso di mercato (art. 25 - <i>sexies</i> del Decreto)	9
4.4.	Principi generali di comportamento applicabili ai reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio (art. 25 - <i>octies</i> del Decreto)	9
5.	PRINCIPI DI CONTROLLO	10
6.	FLUSSI INFORMATIVI	11
7.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	12

1. LE FATTISPECIE DI REATO

1.1. Premessa

La presente Parte Speciale F è dedicata alla trattazione dei seguenti reati 231:

- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies*) – limitatamente alle novità introdotte dall'art. 603 bis c.p. rubricato «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»;
- abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*).

Successivamente, si riporta il dettaglio delle fattispecie di reato la cui commissione potenziale è emersa durante l'analisi di Confindustria.

1.2. I reati di cui all'art. 25-*quater* del Decreto Legislativo n. 231/2001

- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinqüies* 1 c.p.).

1.3. I reati di cui all'art. 25-*quinqüies* del Decreto Legislativo n. 231/2001

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

1.4. I reati di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto Legislativo n. 231/2001

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF, art. 187-*bis* TUF).

1.5. I reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto Legislativo n. 231/2001

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Per una trattazione completa delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, comprensiva del testo e di una casistica sintetica, si rimanda all'allegato "Elenco reati 231".

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F

Obiettivo della presente Parte Speciale F è far sì che i tutti i soggetti coinvolti nei Processi Sensibili mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Si è già detto nella Parte Generale che il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'associazione, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

In tal senso, si sono individuati in generale i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative, costituiti da:

- i) Modello organizzativo e di controllo;
- ii) Codice di Comportamento;
- iii) Sistema Disciplinare.

Allo stesso modo, sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale ed in particolare:

- i) L'istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo, la predisposizione di meccanismi procedurali volti a razionalizzare le fasi di assunzione ed attuazione delle scelte decisionali, in un'ottica di documentabilità e verificabilità delle varie fasi del processo, l'adozione di un sistema chiaro di riparto dei compiti e delle responsabilità, l'operatività di un sistema di flussi informativi tra le diverse strutture dell'Associazione e dalle stesse all'Organismo di Vigilanza, l'adozione di un sistema di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi di Confindustria, la predisposizione di validi strumenti di controllo;
- ii) L'adozione di un Codice di Comportamento che costituisce la carta dei valori dell'Associazione, debitamente diffuso a tutti i componenti della struttura dell'Associazione, costantemente aggiornato e monitorato;
- iii) L'adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi specifici relativi ai Processi Sensibili, in relazione ai reati di cui al paragrafo precedente.

Verranno quindi indicati:

- le aree e/o i processi dell'associazione definiti "sensibili" ovvero a rischio di specifico reato;

- i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure dell'Associazione ai fini della corretta applicazione del Modello;
- i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre strutture dell'Associazione che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN OGGETTO

Le fattispecie di reato indicate *sub* par. 1 si applicano, in via potenziale, a tutte le Aree / Uffici / Servizi di Confindustria (siano essi dipendenti o collaboratori) che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, siano coinvolte a qualsiasi titolo nell'ambito delle attività a rischio al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato realizzabili previste dai sopraccitati articoli del Decreto.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, relativamente alle fattispecie di reato di cui al paragrafo 1, sono le seguenti:

- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:*
 - gestione dei rapporti intercompany che intercorrono tra Confindustria e le Società soggette a direzione e coordinamento da parte della stessa;
 - approvvigionamento di beni, servizi e consulenze;
 - selezione e assunzione del personale;
 - finanza e tesoreria.
- *Delitti contro la personalità individuale:*
 - selezione e assunzione del personale;
 - approvvigionamento di beni, servizi e consulenze;
 - gestione amministrativa del personale.
- *Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato:*
 - gestione delle informazioni di natura privilegiata.
- *Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:*
 - gestione dei rapporti intercompany che intercorrono tra Confindustria e le Società soggette a direzione e coordinamento da parte della stessa;
 - approvvigionamento di beni, servizi e consulenze;

- contabilità e bilancio;
- finanza e tesoreria;
- gestione amministrativa del personale;
- gestione rimborsi spese ai dipendenti;
- gestione di sponsorizzazioni, donazioni e liberalità.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai fini della presente Parte Speciale, sono stati individuati i Principi di Comportamento cui il personale di Confindustria, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività a rischio individuate, deve attenersi.

4.1. Principi generali di comportamento applicabili ai delitti con finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico (art. 25 - *quater* del Decreto)

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 – *quater* del Decreto trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti, nonché i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale ed i principi descritti nel Codice di Comportamento.

In particolare, i destinatari **devono**, con riferimento ai reati di cui all'art. 25 – *quater*:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare i destinatari dei pagamenti (inclusa la presenza degli stessi sulle liste di riferimento);
- verificare la corrispondenza tra la transazione finanziaria e la documentazione di supporto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto **divieto** in particolare di:

- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;

- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.

4.2. Principi generali di comportamento applicabili ai delitti contro la personalità individuale (art. 25 - *quinquies* del Decreto)

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 - *quinquies* del Decreto trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti, nonché i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale ed i principi descritti nel Codice di Comportamento.

In particolare, i destinatari **devono**, con riferimento ai reati di cui all'art. 25 - *quinquies*:

- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali agenzie si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dall'Associazione;
- assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui l'Associazione collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dall'Associazione.

Inoltre, è fatto esplicito **divieto** ai destinatari, con riferimento ai reati di cui all'art. 25 - *quinquies*:

- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante società di lavoro interinale, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali/territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro o a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- reclutare minori in età non lavorativa.

4.3. Principi generali di comportamento applicabili ai reati di abuso di mercato (art. 25 - *sexies* del Decreto)

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 – *sexies* del Decreto trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti, nonché i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale ed i principi descritti nel Codice di Comportamento.

In particolare, i destinatari **devono**, con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato:

- attenersi nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli;
- organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;
- adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Confederazione, di informazioni rilevanti;
- rispettare le adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti.

Inoltre, è fatto esplicito **divieto** ai destinatari, con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato:

- di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

4.4. Principi generali di comportamento applicabili ai reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio (art. 25 – *octies* del Decreto)

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 – *octies* del Decreto trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti, nonché i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale ed i principi descritti nel Codice di Comportamento.

In particolare, i destinatari **devono**, con riferimento ai reati di cui all'art. 25 - *octies*:

- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

Inoltre, è fatto esplicito **divieto** ai destinatari, con riferimento ai reati di cui all'art. 25 - *octies* di ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita.

5. PRINCIPI DI CONTROLLO

In questa sezione vengono elencati i principi di controllo volti a prevenire i comportamenti illeciti in relazione alle fattispecie di reato indicate nel paragrafo 1:

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Oltre a quanto già disciplinato all'interno del Codice di Comportamento, si devono intendere integralmente richiamati i principi di controllo indicati nelle Parti Speciali A, D ed E. Inoltre Confindustria si conforma ai seguenti principi di controllo:

- nell'esecuzione della verifica delle controparti private, accerta anche che le stesse - persona fisica o giuridica - non siano iscritte nelle Liste stilate dalle organizzazioni internazionali (ad esempio, ONU, UE, OFAC, ecc.) al fine di prevenire il finanziamento del terrorismo ed il riciclaggio;
- verifica formale del possesso da parte del fornitore dei necessari requisiti tecnico-professionali e di onorabilità, nonché di eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- effettuazione di una verifica preliminare sulla controparte ai fini della qualifica;
- verifica dei destinatari dei pagamenti;
- verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria e la documentazione di supporto;
- divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento o trasferimento fondi (fermo restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative/gestionali oggettivamente riscontrabili, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge);
- divieto di effettuare un pagamento in un paese diverso da quello in cui è stato eseguito il contratto o diverso da quello di residenza delle parti;

Delitti contro la personalità individuale:

Oltre a quanto già disciplinato all'interno del Codice di Comportamento, si devono intendere integralmente richiamati i principi di controllo indicati nelle Parti Speciali A, D ed E. Inoltre Confindustria si conforma ai seguenti principi di controllo:

- definizione del livello di retribuzione in linea con la quantità e qualità della prestazione lavorativa richiesta e facendo riferimento a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali o territoriali / dalle tabelle retributive di riferimento (ove presenti);
- autorizzazione di assenze, ferie, permessi e straordinari da parte del Direttore dell'Area Attività Operative;
- previsione contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti.

Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato:

Oltre a quanto già disciplinato all'interno del Codice di Comportamento, Confindustria si conforma ai seguenti principi di controllo:

- definizione di criteri per l'individuazione ed il trattamento delle informazioni privilegiate riguardanti le società controllate;
- principi per la gestione del trasferimento delle informazioni privilegiate garantendone la riservatezza, mediante l'adozione di misure di confidenzialità (principio del "need to know");
- adozione di adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;
- individuazione dei soggetti legittimati al compimento delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, nel rispetto della legge e delle normative interne;
- obbligo di eseguire le operazioni di investimento sulla base delle strategie previamente definite formalmente dai competenti Organi e/o Aree.

6. FLUSSI INFORMATIVI

Al fine di fornire la necessaria informativa all'OdV circa l'aderenza alle norme di comportamento sancite dal Modello e le evidenze di funzionalità dei meccanismi di controllo svolte, le strutture coinvolte nelle singole aree di rischio garantiranno la documentabilità (comprovante il rispetto della normativa e delle regole di comportamento

e di controllo previste dal Modello) dei processi seguiti, fornendo all'Organismo di Vigilanza la documentazione necessaria.

Sarà compito dell'OdV definire e comunicare alle Unità Organizzative coinvolte nella gestione delle attività potenzialmente a rischio le modalità e le tempistiche di comunicazione dei flussi informativi relativi alle stesse.

Le modalità operative per la gestione delle attività in oggetto sono disciplinate anche all'interno del Codice di Comportamento.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione, diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati trattati nella presente Parte Speciale, anche in relazione ai principi espressi nel presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza deve essere garantito, da parte di tutta la struttura di Confindustria, libero accesso a tutta la documentazione dell'Associazione rilevante.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Direttore Generale, nonché, annualmente, al Collegio dei Revisori.